

31979L0117

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0036 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0168
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0168
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0126

++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(79/117/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione (1) ,

visto il parere del Parlamento europeo (2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale (3) ,

considerando che la produzione vegetale ha una funzione di grande importanza nella Comunità economica europea ;

considerando che tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi e da malerbe e che è pertanto indispensabile proteggerla contro tali rischi onde evitare una diminuzione delle rese e contribuire nel contempo alla sicurezza degli approvvigionamenti ;

considerando che uno dei principali mezzi per proteggere le piante e i prodotti vegetali e per incrementare la produttività dell ' agricoltura è l ' impiego di prodotti fitosanitari ;

considerando che tali prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti favorevoli sulla produzione vegetale ; che essi comportano anche rischi per l ' uomo e per l ' ambiente , trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi ;

considerando che l ' impiego totale o parziale di taluni prodotti fitosanitari comporta rischi particolarmente seri , tanto da non poter essere più a lungo tollerato ;

considerando che gli Stati membri hanno non solo disciplinato l ' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari , ma altresì previsto , per taluni di essi , restrizioni o divieti d ' impiego applicabili anche alla loro commercializzazione ;

considerando che esistono differenze tra le disposizioni in materia dei vari Stati membri e che tali differenze rappresentano un ostacolo agli scambi che incide direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è quindi opportuno eliminare tali ostacoli armonizzando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative esistenti negli Stati membri ;

considerando che appare giustificato ammettere come principio fondamentale il divieto di tutti i

prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che , anche se correttamente usate per lo scopo voluto , presentano o rischiano di presentare effetti nocivi per la salute dell ' uomo o degli animali , o effetti sfavorevoli non accettabili per l ' ambiente ;

considerando che , per numerosi prodotti di questo genere , possono essere tuttavia consentite talune deroghe a livello nazionale , limitatamente a particolari impieghi giustificati da motivi di carattere ecologico e tali da comportare un rischio minore rispetto agli altri impieghi precedentemente consentiti ;

considerando che tali deroghe dovrebbero essere gradualmente abolite via via che divengono disponibili trattamenti meno pericolosi ; che , per talune di esse , è prevista quindi a tal fine una data limite ;

considerando che è d ' altra parte necessario riconoscere agli Stati membri , subordinatamente a determinate condizioni , il diritto di sospendere temporaneamente e sotto la loro responsabilità certi divieti d ' impiego qualora la produzione vegetale sia minacciata da un pericolo imprevedibile , contro il quale non esistono altri mezzi di difesa ;

considerando che la direttiva non si applica ai prodotti fitosanitari destinati a scopi di ricerca o di analisi ;

considerando che è inoltre opportuno escludere dal campo di applicazione delle disposizioni comunitarie i prodotti fitosanitari destinati all ' esportazione verso i paesi terzi , in quanto detti paesi dispongono in genere di una normativa differente in materia ;

considerando che l ' applicazione della presente direttiva e l ' adattamento dell ' allegato all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche richiedono una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri ; che la procedura del comitato permanente fitosanitario , anche se provvisoriamente limitata nel tempo , e l ' intervento del comitato scientifico per gli antiparassitari costituiscono una base adeguata per tale cooperazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda il divieto di immettere in commercio e di impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono per :

1 . Prodotti fitosanitari

Le sostanze attive e le preparazioni contenenti una o più sostanze attive destinate a :

1.1 . combattere organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali o prevenirne l ' azione , ove tali sostanze o preparazioni non siano definite nelle disposizioni seguenti ,

1.2 . influire sui processi vitali delle piante senza peraltro agire da fertilizzanti ,

1.3 . conservare i prodotti vegetali , semprechè non esistano disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservativi ,

1.4 . distruggere le malerbe , o

1.5 . distruggere talune parti di piante o impedire uno sviluppo indesiderato delle piante .

2 . Sostanze

Gli elementi chimici e loro composti quali si presentano allo stato naturale o quali vengono fabbricati .

3 . Preparazioni

Le miscele o soluzioni composte da due o più sostanze o da microrganismi o virus usate come prodotti fitosanitari .

4 . Sostanze attive

Le sostanze , microrganismi e virus dotati di effetti generici o specifici

4.1 . nei confronti di organismi nocivi , o

4.2 . su piante , parti di piante o prodotti vegetali .

5 . Vegetali

Le piante vive e le parti vive di piante , compresi i frutti freschi e le sementi .

6 . Prodotti vegetali

I prodotti di origine vegetale non trasformati ovvero sottoposti soltanto a trattamenti semplici quali la macinazione , l ' essiccazione o la compressione , esclusi i vegetali ai sensi del punto 5 .

7 . Organismi nocivi

I nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali , che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus , di micoplasmi o di altri agenti patogeni .

8 . Animali

Gli animali appartenenti a specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall ' uomo .

9 . Immissione in commercio

Qualsiasi consegna a terzi , sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito .

10 . Ambiente

Il rapporto tra acqua , aria , terra , nonchè tutte le forme biologiche e gli esseri umani .

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze attive elencate nell ' allegato non vengano immessi in commercio nè impiegati .

Il primo comma non si applica alle impurità di trascurabile importanza dovute al procedimento di fabbricazione purchè siano esclusi effetti negativi per gli uomini , gli animali e l ' ambiente .

Articolo 4

1 . In deroga al disposto dell ' articolo 3 , gli Stati membri sono autorizzati temporaneamente a consentire l ' immissione in commercio o l ' impiego nel loro territorio nazionale di prodotti fitosanitari contenenti alcune delle sostanze attive elencate nell ' allegato , colonna 1 , nei casi specificati nella colonna 2 .

2 . In caso di applicazione del paragrafo 1 , lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e , su richiesta della Commissione , comunica a quest ' ultima indicazioni sull ' entità dell ' uso di ciascuna delle sostanze attive in questione .

Articolo 5

La presente direttiva non si applica ai prodotti fitosanitari destinati

- a) a scopi di ricerca o di analisi , o
- b) all ' esportazione verso i paesi terzi .

Articolo 6

1 . Previa consultazione , da parte della Commissione , del comitato scientifico per gli antiparassitari , istituito con decisione 78/436/CEE (4) , sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 8 :

- a) tutte le modifiche da apportare all ' interno dei gruppi di sostanze A (composti del mercurio) e B (composti organici clorurati persistenti) della colonna 1 dell ' allegato ;
- b) tutte le modifiche da apportare alla colonna 2 dell ' allegato . Qualora una deroga debba essere annullata , non è necessaria una consultazione preliminare del comitato scientifico se tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione di non avere o di non avere più l ' intenzione di ricorrere a tale deroga . Tale comunicazione può essere fornita al comitato permanente fitosanitario , istituito con decisione 76/894/CEE (5) .

2 . Il paragrafo 1 è applicabile per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981 .

Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , può decidere di prorogare la durata di applicazione del paragrafo 1 o di sopprimere qualsiasi limitazione di applicazione .

3 . Su proposta della Commissione , il Consiglio adotta tutte le modifiche da apportare all ' allegato non previste dal paragrafo 1 .

4 . La Commissione esamina almeno ogni due anni se la colonna 2 dell ' allegato debba essere modificata , e in quale misura .

5 . Tutte le modifiche da apportare all ' allegato si basano sull ' evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche .

6 . Una sostanza attiva è iscritta nell ' allegato se la sua applicazione - anche in caso di uso adeguato al fine perseguito - presenta o rischia di presentare

a) effetti nocivi per la salute dell ' uomo o degli animali , ovvero

b) effetti sfavorevoli non accettabili per l ' ambiente .

Articolo 7

1 . Qualora , a causa di un pericolo imprevedibile che minaccia la produzione vegetale e non può essere combattuto con altri mezzi , in uno Stato membro appaia necessario impiegare un prodotto fitosanitario contenente una o più delle sostanze attive elencate nell ' allegato , lo Stato membro interessato può consentire la commercializzazione e l ' impiego di tale prodotto per un periodo massimo di 120 giorni , informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

2 . L ' eventuale continuazione o ripetizione delle misure prese dagli Stati membri in applicazione del paragrafo precedente , e le relative modalità sono stabilite senza indugio secondo la procedura di cui all ' articolo 8 .

Articolo 8

1 . Nel casi in cui è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo , il comitato permanente fitosanitario , in appresso denominato « il comitato » , è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se sono conformi al parere del comitato . Tuttavia , qualora non siano conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla presentazione delle proposte , la Commissione adotta le misure da essa decise , che sono di immediata applicazione .

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

(1) GU n . C 200 del 26 . 8 . 1976 , pag . 10 .

(2) GU n . C 30 del 7 . 2 . 1977 , pag . 38 .

(3) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 16 .

(4) GU n . L 124 del 12 . 5 . 1978 , pag . 16 .

(5) GU n . L 340 del 9 . 12 . 1976 , pag . 25 .

ALLEGATO

Denominazione delle sostanze attive o dei gruppi di sostanze attive di cui all ' articolo 3 * Casi di

immissione in commercio o di impiego autorizzati in conformità dell ' articolo 4 *

A . Composti del mercurio * *

1 . Ossido di mercurio * Pittura di protezione contro il *Nectria galligena* (cancro) degli alberi da frutta con seme dopo il raccolto e fino alla fioritura *

2 . Cloruro mercurioso (Calomelano) * a) contro la *Plasmodiophora* su Brassicae *

* b) trattamento delle sementi e dei tuberi seme di cipolle contro lo *Sclerotium cepivorum* *

* c) trattamento del tappeto erboso ornamentale e del tappeto erboso per campi sportivi contro la *Sclerotinia* ed il *Fusarium* *

3 . Altri composti inorganici del mercurio * *

4 . Alchil derivati del mercurio * a) immersione di bulbi di fiori e tuberi seme di patata *

* b) trattamento delle sementi di cereali di base e prebase , escluso il granturco e le sementi di barbabietole da zucchero *

5 . Alcoialchil e aril derivati del mercurio * a) pittura di protezione contro il *Nectria galligena* (cancro) degli alberi da frutta con seme dopo il raccolto e fino alla fioritura *

* b) trattamento autunnale contro il *Nectria galligena* (cancro) dei meli « Bramley » se necessario nell ' Irlanda del Nord dopo un ' estate eccezionalmente umida *

* c) immersione dei bulbi di fiori e dei tuberi seme di patata *

* d) trattamento delle sementi di cereali , barbabietole , lino e ravizzone *

B . Composti organici clorurati persistenti * *

1 . Aldrin * a) trattamento del suolo contro l ' *Otiorrhynchus* nei vivai , nelle fragolaie prima della piantagione , nelle colture di piante ornamentali e nei vigneti *

* b) trattamento delle patate coltivate su terreni già adibiti a pascolo contro *Agriotes* in Irlanda e nel Regno Unito *

* c) trattamento dei narcisi che devono rimanere 2 o 3 anni della terra contro *Merodon equestris* , *Eumerus strigatus* e *Eumerus tuberculatus*

2 . Chlordan * *

3 . Dieldrin * *

4 . DDT * a) immersione delle plantule di conifere contro l ' *Hylobius* *

* b) trattamento di alberi singoli contro Scolytidae per la lotta contro il *Ceratocystis ulmi* *

* c) trattamento delle barbabietole da zucchero , delle patate e del tappeto erboso ornamentale o per campi sportivi contro *Melolontha* , *Amphimallon* , *Phyllopertha* , *Cetonia* e *Serica* *

* d) trattamento delle barbabietole da zucchero , delle patate , delle fragole , delle carote e delle piante ornamentali contro *Agrotis* e *Euxoa* *

* e) trattamento dei cereali contro la *Tipula* *

5 . Endrin * a) insetticida dei ciclamini e dei materiali di riproduzione delle fragole contro gli acari *

* b) trattamento contro *Arvicola terrestris* L . nei frutteti senza sottocoltura *

6 . HCH contenente meno del 99,0 % dell ' isomero gamma * *

7 . Eptacloro * trattamento , nella fase della preparazione , delle sementi delle barbabietole contro *Atomaria linearis* , *Agriotes spec .* , *Myriapoda* e *Collembola* *

8 . Esaclorobenzene *